

Informativa per la clientela di studio

N. 121 del 01.08.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le contromisure per la cartella di pagamento

Dopo la notifica della cartella di pagamento se si intende di non pagare, bisogna prestare particolare attenzione nel presentare il ricorso o il reclamo. In particolare per verificare se si deve presentare prima il reclamo, ci si deve accertare che si tratti di cartelle che derivano da iscrizioni a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, non precedute da atto impugnabile, il reclamo non deve attenersi i vizi propri della cartella che riguardano l'agente della riscossione.

Attenzione al ricorso o al reclamo

Una volta notificata la cartella di pagamento, se non si ritiene di pagare bisogna prestare particolare attenzione nel presentare il ricorso o il reclamo.

In via generale **entro 60 giorni dalla notifica**, chi riceve una cartella che riguarda tributi erariali o locali **può impugnarla** davanti alla Commissione tributaria provinciale competente presentando ricorso da notificare all'ente impositore e poi, nei successivi 30 giorni, da depositare presso la commissione.

Quando il ricorso va fatto ad Equitalia

Se la cartella è stata preceduta da un altro atto (**il caso più frequente è un avviso di accertamento o un'irrogazione di sanzioni**) essa può essere **impugnata soltanto per vizi propri** (notifica, motivazione, contenuti, ecc.) e non anche per questioni attinenti il merito dell'atto sottostante.

In tale ipotesi il ricorso va fatto **contro Equitalia** che ha curato la predisposizione, la redazione e la notifica della cartella.

Impugnazione sul merito

Se invece la cartella non è stata preceduta da un atto impositivo, può essere impugnata anche per **questioni relative al merito** della pretesa. *Il caso più frequente è il controllo automatizzato della dichiarazione (articolo 36-bis, D.P.R. 600/73) o previa richiesta di alcuni documenti (articolo 36-Ter D.P.R. 600/73).*

La sospensione

Nelle more della decisione del ricorso, si può poi chiedere la **sospensione dell'esecutività della cartella**.

Sarà necessario (in alcuni casi) presentare, prima del ricorso, **reclamo all'Agenzia delle Entrate** ove ricorrano una serie di condizioni:

- imposte erariali amministrate dall'Agenzia (Irpef, Ires, Iva, ecc.);
- l'importo delle imposte non superiore ai 20mila euro (al netto di interessi e sanzioni);
- non devono eccepire vizi propri della cartella, in quanto in tal caso occorrerebbe chiamare in causa Equitalia e non l'Agenzia.

La sospensiva

In alcuni casi particolari il contribuente può chiedere la **sospensione** del pagamento della cartella contro cui ha presentato ricorso. La sospensiva può essere richiesta alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio o direttamente all'Agenzia delle Entrate che ha emesso il provvedimento.

Presupposti

È necessario che dall'atto impugnato possa derivare un danno grave e irreparabile. A tal fine sono necessari: "**il fumus boni iuris**" e il "**periculum in mora**".

Fumus boni iuris

- Consiste, nella possibilità che le ragioni addotte dal ricorrente contro l'atto impugnato esistano in concreto.

Periculum in mora

- Il periculum in mora riguarda il pericolo che possano intervenire fatti irreparabili nel tempo intercorrente fino alla discussione del merito della vicenda, per effetto della pretesa del pagamento delle maggiori imposte dovute.

Tipi di sospensiva

Sospensiva giudiziale

È un procedimento cautelare con il quale si chiede alla commissione tributaria di fissare udienza precedente il merito, affinché decida se sospendere il pagamento provvisorio derivante dall'impugnazione della cartella (articolo 47, D.Lgs. 546/92). **Tale decisione deve essere assunta entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.**

Sospensiva urgente

Il presidente della Commissione tributaria provinciale in caso di eccezionale urgenza, su richiesta del contribuente, può motivatamente disporre, con lo stesso decreto in cui fissa la trattazione dell'istanza di sospensione, **la provvisoria sospensione dell'esecuzione** fino alla pronuncia del collegio.

Sospensiva amministrativa

È una richiesta indirizzata direttamente all'Agenzia delle Entrate che ha emesso il provvedimento. Richiede i medesimi presupposti della sospensione in via giudiziale (***apparente infondatezza della pretesa erariale e danno grave a seguito del pagamento della somma pretesa in via provvisoria***). Si presenta in carta semplice e senza particolari formalità.

I controlli da fare

Le verifiche da fare per accertarsi che la cartella **rispetti i requisiti di legge.**

Termine di notifica

Il periodo d'imposta

- La prima cosa da esaminare è il periodo d'imposta o la data dell'atto al quale la cartella si riferisce, dal momento che dal 2005, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale è intervenuto il legislatore per porre un termine entro il quale la cartella deve essere notificata a pena di decadenza.

Varie ipotesi:

La normativa a regime riguarda le dichiarazioni presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione (10 agosto 2006) e prevede termini perentori per la notifica fissandolo entro la data del 31 dicembre:

- **del terzo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme liquidate ai sensi dell'articolo **36-bis** D.P.R. 600/1973;
- **del quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito di controllo formale ai sensi dell'articolo **36-ter** del D.P.R. 600/73;
- **del secondo anno successivo** a quello in cui l'accertamento è divenuto definito per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Il responsabile del procedimento

L'indicazione del responsabile del procedimento è necessario a **pena di nullità**.

La motivazione

La motivazione è necessaria se, prima della cartella, non è stato notificato un accertamento.

Questo accade nelle procedure automatizzate, che prevedono una comunicazione per il contribuente.

L'istanza di reclamo

Per verificare se sia necessario presentare il reclamo prima del ricorso, il contribuente deve verificare che:

- si tratti di cartelle che derivano da iscrizioni a ruolo dell'Agenzia delle Entrate, non precedute da atto impugnabile;
- il reclamo non attenga vizi propri delle cartelle, i quali come noto, non interessano l'ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, ma l'agente della riscossione che ha emesso la cartella.

Per la determinazione del valore della controversia, **che deve essere non superiore a 20mila euro**, si fa riferimento all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, in caso di controversie relative solo alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Sono quindi escluse dal reclamo/mediazione a prescindere dall'importo:

- le iscrizioni di ipoteca sugli immobili;
- il fermo di beni mobili registrati in quanto atti propri dell'Agente della riscossione.

In queste ipotesi, infatti, il ricorso va presentato contro Equitalia e non contro l'ente che vanta il credito.

I costi

L'istanza di reclamo contenente o meno la proposta di mediazione, non sconta alcuna imposta di bollo neanche per l'autentica della firma in calce alla procura rilasciata dal contribuente la difensore.

Solo in caso di non accoglimento dell'istanza e in sede di costituzione in giudizio presso la commissione provinciale tributaria, sarà necessario corrispondere il **contributo unificato commisurato al valore della causa**.

Il pagamento del contributo può essere effettuato con il modello F23, contrassegno adesivo, bollettino postale. Se però il reclamo, ovvero l'eventuale proposta di mediazione, dovesse essere accolto, allora non si deve corrispondere nulla.

Strumenti per aggredire i beni

Azioni cautelari	Esecuzione forzata
-------------------------	---------------------------

(Azioni cautelari) Iscrizione di ipoteca

Il preavviso:

- prima di iscrivere ipoteca l'Agente della riscossione è tenuto a inviare una comunicazione con l'avviso che in assenza di pagamento delle somme dovute **entro il termine di 30 giorni si procederà ad iscrizione di ipoteca**.

Le soglie:

- l'importo base a partire dal quale potrà essere iscritta ipoteca **è di 20 mila euro**. Questo stesso importo valgono anche come limite per l'espropriazione immobiliare. **In conclusione, sotto i 20mila euro non si può aggredire l'immobile.**

Il fermo amministrativo (ganasce fiscali):

- ricordiamo che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2mila euro le azioni cautelari ed esecutive saranno precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, **di due solleciti di pagamento**, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

<u>L'esecuzione forzata</u>
Pignoramento

Comporta dalla data di notifica del relativo avviso la sottrazione al debitore della disponibilità giuridica del bene.

Vendita

Viene effettuata la vendita del bene al pubblico incanto a cura dell'Agente della riscossione e si ha quindi la materiale sottrazione al debitore del bene.

Assegnazione del ricavo

Viene soddisfatto il credito dell'ente impositore o altri eventuali creditori con il ricavato della vendita.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....